

Allegato 2) alla delibera n.
di Cons. n° 5 del 26.03.03

UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE

MAROSTICA NOVE PIANEZZE SCHIAVON

SEDE LEGALE: VIA TEMPESTA, 17/22 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

P.IVA/C.F. 03015000247

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI



INDICE

| | | |
|----------|--|--------|
| Capo I | OGGETTO – PRINCIPI – FINALITÀ | pag. 3 |
| Capo II | SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI | pag. 4 |
| Capo III | ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI | pag. 7 |
| Capo IV | PROCEDURA | pag. 8 |
| Capo V | INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI | pag. 8 |
| Capo VI | NORME FINALI - DECORRENZA | pag.27 |



Capo I

OGGETTO - PRINCIPI - FINALITÀ

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990:

- a) disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dall'Unione dei Comuni. La concessione di prestazioni agevolate, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dall'Unione nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità.
- b) disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono all'Unione dei Comuni prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- c) stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta dell'Unione, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati.
- d) adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - PRINCIPI

1 Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- e) concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 - FINALITÀ

1 I servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c) superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d) promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- e) sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- f) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- g) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

Capo II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 4 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE

- 1 I servizi sociali dell'Unione dei Comuni del Marosticense sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, ai nomadi, agli emigranti che rientrano dall'estero, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.
- 2 Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
- 3 Si articolano in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali sulla base di uno specifico modello operativo, al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, le cause d'ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione.

Art. 5 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali (art. 125 L.R. n. 11/2001), senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso:

- a) i cittadini e le famiglie residenti nei comuni dell'Unione;
- b) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nei comuni dell'Unione e che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;
- c) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari residenti nei comuni dell'Unione o cittadini che, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge nazionale e regionale, versino in condizioni di indigenza;
- d) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti nei comuni dell'Unione, presenti per motivi di lavoro e che siano in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo dello stesso e che versino in condizioni di indigenza;
- e) altre persone temporaneamente presenti nei comuni dell'Unione, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa;

Art. 6 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

- 1 Il servizio sociale dell'Unione si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio assistenziali:
 - a) interventi di servizio sociale professionale.
Sono quelli propri dell'assistente sociale e comprendono
 - analisi della domanda;
 - segretariato sociale;
 - consulenza psico-sociale;
 - pronto intervento assistenziale;
 - presa in carico del caso;
 - consulenza e raccordo (per quanto possibile) nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato;
 - mobilitazione delle risorse individuali, familiari e di quelle presenti a livello territoriale;
 - partecipazione ad organi collegiali locali;
 - verifica dell'efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai problemi rilevati ed affrontati;



- raccordo con i progetti obiettivo di settore o previsti dal Piano di zona dei servizi sociali.

b) Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.

Sono quei servizi che sostengono la persona e il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e comprendono:

- assistenza economica (continuativa o straordinaria);
- assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, bagno e igiene personale, pulizie, lavanderia, stileria, trasporto;
- interventi abitativi (azioni informative e di segretariato);
- assistenza domiciliare integrata (ADI);
- corsi ginnastica per anziani;
- soggiorni climatici per anziani;
- telesoccorso e telecontrollo domiciliare.

c) Servizio di sostituzione del nucleo familiare.

Sono quei servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti ai minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l'assunzione, in caso di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria minorile, a totale carico del comune degli oneri finanziari connessi quando non sia possibile la compartecipazione della famiglia.

Essi comprendono:

- affidamento etero familiare di minori;
- appartamento protetto;
- comunità educativo assistenziali;
- casa di riposo;
- residenza sanitaria assistenziale (RSA);
- Casa famiglia
- Centro diurno socio-assistenziale

d) Tipologia delle prestazioni economiche.

- minimo vitale
 - contributo "una tantum";
 - contributo straordinario per massimo sei mesi;
 - contributo per pagamento totale o parziale retta casa di riposo;
 - contributo a famiglie affidatarie di minori;
 - pagamento bollette (luce, acqua, gas...);
 - contributo per eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche L. n. 13/89 e L.R. n. 41/93;
 - contributi L.R. n. 28/91;
 - contributi affitto legge n. 431/98;
 - contributo ex IPAI;
 - contributo per parti plurigemellari L.R. n. 19/2000;
- e quant'altro verrà previsto dalla normativa.

Art. 7 – DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene della persona e della casa, all'affitto, al riscaldamento, all'abbigliamento, alla scolarizzazione, ai rapporti sociali.

Capo III

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

Art. 8 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati nel costo a determinate situazioni economiche.

Art. 9 – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al sistema di interventi e servizi sociali, viene introdotto l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e del successivo Dlgs n. 130 del 03.05.2000 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, successivamente modificato con DPCM n. 242 del 04.4.2001, sulla base dei dati forniti mediante il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Art. 10 – ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Unione dei comuni avviene, di norma, in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Dlgs. n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. A tal fine può essere riservata una percentuale dei servizi e prestazioni sociali per ogni tipo di servizio o prestazione.

Art. 11 – VARIAZIONI AL NUCLEO FAMILIARE PER PARTICOLARI PRESTAZIONI

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Dlgs n. 109/98 e successive modificazioni, l'amministrazione dell'Unione dei comuni prevede, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto citato.

Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98.

Tale composizione familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

Art. 12 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% o una più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'amministrazione dell'Unione, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'Isee secondo tali, più favorevoli condizioni e ne determinerà la data di decorrenza.

Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di un membro del nucleo familiare.

Art. 13 – SOGLIA DI ACCESSO PER LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma gratuita al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed è esente da contribuzione sul costo delle prestazioni.

La Giunta dell'Unione propone all'approvazione del Consiglio, contestualmente con l'approvazione del Bilancio di previsione, apposita deliberazione che determini, per ogni prestazione o servizio sociale e assistenziale, la soglia di accesso per la gratuità, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98, (e successive modifiche ed integrazioni) adeguando i valori all'indice Istat sul costo della vita.

Art. 14 – MODALITÀ E CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI O SERVIZI

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore della "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni o servizi.

La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la "soglia di accesso per la gratuità".

Capo IV

PROCEDURE

Art. 15 – MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare all'Unione, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni sul proprio nucleo familiare e sulla situazione economica di tale nucleo necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), come prevista dalla normativa vigente.
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio. Coloro che in sede di controllo risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, potranno essere esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.
4. Il richiedente, ad integrazione della dichiarazione I.S.E.E., potrà comunicare, nel corso dell'anno, eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati, che opererà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

- 
5. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo dagli uffici dell'Unione. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
 6. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio dell'attestazione ISEE, i cittadini possono avvalersi anche di soggetti esterni, quali i CAF (centri assistenza fiscale), ciò anche ai sensi della circolare n. 217 del 12 dicembre 2001 dell'INPS con la quale lo stesso affida ai CAF la consulenza ai cittadini nella compilazione della certificazione relativa all'ISEE o a mezzo di apposita convenzione.
 7. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
 8. Per particolari casi sociali, il dirigente o funzionario delegato, potrà decidere che l'ammissione al servizio richiesto venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

Art. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Unione dei Comuni del Marosticense esegue controlli a campione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000 e art. 4 DLGS n. 109/1988 e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione o servizi sociale, con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze ed i dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

L'Unione può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri enti statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U.

L'Unione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la competenza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali.

L'Unione provvede a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni ed adotta i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il dirigente avvia necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre e/o revocare le prestazioni o i servizi concessi indebitamente.

Art. 17 – RICORSI

I richiedenti la prestazione o servizi sociali o assistenziali la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere al presidente dell'Unione.

Possono altresì ricorrere al presidente nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione.

Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

Il presidente, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Capo V

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

Art. 18 SCHEDE SERVIZI E PRESTAZIONI

La determinazione delle tariffe, da richiedere agli utenti (persone singole o nuclei familiari), calcolata sui costi del servizio detratti gli eventuali contributi, viene demandata alla Giunta dell'Unione.

I Servizi o prestazioni oggetto dell'applicazione del "riccometro", vengono di seguito esplicitati attraverso specifiche schede.

Ogni scheda comprende:

- tipologia del servizio o prestazione
- criteri di accesso al servizio
- determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti del servizio

Gruppo 1 servizi soggetti a tariffazione

- scheda A) assistenza domiciliare;
- scheda B) pasti caldi a domicilio;
- scheda C) assistenza domiciliare integrata;
- scheda D) telecontrollo--telesoccorso domiciliare;
- scheda E) soggiorni climatici;
- scheda F) centro diurno anziani;
- scheda G) corsi di ginnastica;
- scheda H) Università Adulti/Anziani;
- scheda I) appartamento protetto;
- scheda L) sportello di segretariato sociale;

Gruppo 2 interventi – prestazioni economiche

- scheda A) assistenza economica ordinaria "minimo vitale";
- scheda B) assistenza economica straordinaria;
- scheda C) integrazione rette;
- scheda D) convitti e semiconvitti minori;
- scheda E) contributi con fondi regionali e statali;



GRUPPO 1
SERVIZI SOGGETTI
A TARIFFAZIONE

SCHEDA A)

| DENOMINAZIONE | ASSISTENZA DOMICILIARE |
|---|---|
| <p>TIPOLOGIA DEL SERVIZIO</p> | <p>Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche.</p> <p>Tali prestazioni si integrano e si coordinano con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari (centro diurno anziani, L.R. n. 28/91, telesoccorso, assistenza infermieristica erogata dall'Azienda ULSS n. 3).</p> <p>OBIETTIVI</p> <p>a) prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente;</p> <p>b) sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non autosufficienti o a rischio (compresi i minori);</p> <p>c) prevenire e recuperare situazioni di emergenza e/o a rischio;</p> <p>d) evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio.</p> <p>DESTINATARI</p> <p>Sono potenziali utenti del servizio di assistenza domiciliare le persone sole, membri dei nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti (minori, disabili, inabili, anziani ecc.) purché in famiglia vi siano persone in grado di collaborare.</p> <p>Sono inoltre destinatarie dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio, prive di familiari in grado di collaborare.</p> <p>COMPITI E PRESTAZIONI</p> <p>Il servizio di assistenza domiciliare comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segretariato sociale; • interventi di aiuto domestico vario: sostegno pratico all'educazione dei minori nei casi di ridotta o non adeguata capacità genitoriale nella gestione organizzativa familiare; governo della casa: pulizia e riassetto, preparazione pasti, riordino biancheria personale; • igiene e cura della persona; • attività di mobilitazione; • prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi a carattere tipicamente infermieristico; • spese e commissioni; • fornitura pasti a domicilio; • trasporti; • servizio di lavanderia/stireria. |
| <p>CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> • residenza nei comuni dell'Unione e nei comuni convenzionati; • parziale o totale non autosufficienza secondo valutazione dell'assistente sociale, eventualmente anche attraverso l'applicazione della scheda regionale di valutazione sociale e funzionale S.V.A.M.A.; • mancanza di reti di supporto secondo valutazione dell'assistente sociale |



| | |
|---|---|
| | <p>referente;</p> <ul style="list-style-type: none">• soggetti inseriti in nuclei familiari in condizione di disagio per cause di natura economica, sociale, relazionale;• limite di indicatore di situazione economica. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | <p>Per il servizio assistenza domiciliare, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, detratto l'eventuale contributo regionale, la Giunta dell'Unione predispone, con il bilancio di previsione, la percentuale di partecipazione da parte dell'utenza in diretta relazione con l'Indicatore della Situazione Economica individuale o del nucleo di appartenenza ISEE così come stabilito dalle norme di Legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni). Il servizio può essere erogato gratuitamente in casi di particolari gravità accertati dall'assistente sociale.</p> |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | <ul style="list-style-type: none">• La domanda di ammissione al servizio va formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune di residenza o dell'Unione e corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno e i requisiti per l'accesso al servizio; può essere inoltrata direttamente dall'interessato, o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità.• L'ammissione è subordinata all'accertamento dello stato di bisogno da parte dell'assistente sociale, la quale valuterà le modalità di intervento più opportune e predisporrà un progetto assistenziale individualizzato. <p>CESSAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• decesso;• ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;• richiesta dell'utente;• perdita dei requisiti di ammissione al servizio. |

SCHEDA B)

| DENOMINAZIONE | PASTI CALDI A DOMICILIO |
|---|---|
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | <p>Il servizio pasto caldo ha carattere di integrazione e completamento di una serie di supporti forniti alla popolazione anziana. Viene consegnato per 6 giorni alla settimana, al domicilio dell'utenza ad integrazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare.</p> |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none">• Residenza nei comuni dell'Unione e nei comuni convenzionati;• impossibilità o non volontà della persona nel provvedere alla propria alimentazione;• assenza di rete di supporto o impossibilità della stessa a far fronte al bisogno;• età superiore ai 60 anni, con eccezione per casi affetti da patologie psichiche tali da compromettere la completa autonomia del soggetto. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE | <p>Per il servizio pasto caldo a domicilio, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, detratti eventuali contributi regionali, la Giunta dell'Unione determina annualmente, con il bilancio di previsione, la quota di partecipazione indifferenziata a carico degli utenti. Le persone che intendono beneficiare del pasto ad una tariffa ridotta rispetto a quella stabilita, devono presentare la documentazione di cui all'art. 15. I pasti possono essere forniti</p> |

| | |
|--|--|
| DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | gratuitamente in casi di particolare gravità accertati dall'assistente sociale. |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo, debitamente compilato, e sarà soggetta a valutazione tecnica da parte dell'assistente sociale che proporrà tempi e modalità di accesso. |

SCHEDA C)

| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | Si tratta di un Modulo Assistenziale che attraverso l'intervento di più figure professionali sanitarie e sociali realizza a domicilio del paziente un progetto assistenziale unitario e condiviso dove l'integrazione si realizza a livello istituzionale (comune, ULSS), multidisciplinare e/o multiprofessionale; ciò comporta l'erogazione e l'effettuazione a domicilio dell'utente di prestazioni sanitarie e/o socio-assistenziali coordinate tra di loro in un progetto personalizzato e condiviso. |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • residenza nei comuni dell'Unione e nei comuni convenzionati; • totale o parziale non autosufficienza; • valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multiprofessionale Distrettuale della necessità di interventi di natura sanitaria e/o sociale a domicilio. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la prestazione, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura (detratto l'eventuale contributo regionale), la Giunta dell'Unione predispone con il bilancio di previsione, la percentuale di partecipazione da parte dell'utenza, in diretta relazione con l'Indicatore della Situazione Economica individuale o del nucleo di appartenenza ISEE così come stabilito dalle norme di Legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni). 2. Le prestazioni socio assistenziali per i casi di malati terminali vengono erogate gratuitamente. |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | <ul style="list-style-type: none"> • La domanda di ammissione al servizio va formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o dell'Unione e corredata della documentazione necessaria per comprovare il bisogno; può essere inoltrata direttamente dall'interessato, o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità. • L'ammissione è subordinata alla valutazione del caso in U. V. M. D. che valuterà le modalità di intervento più opportune e stenderà un progetto assistenziale individualizzato. <p>CESSAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Il servizio di assistenza domiciliare integrata cessa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decesso; • ricovero definitivo presso Istituto; • richiesta dell'utente; • miglioramento della situazione • valutazione di cessazione da parte dell'U.V.M.D. • perdita dei requisiti di accesso al servizio. |

SCHEDA D)



| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE | TELESOCORSO TELECONTROLLO DOMICILIARE |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | <p>E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio – sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi una assistenza tempestiva in situazioni di emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile.</p> <p>Il servizio è organizzato dalla Regione Veneto e la gestione è affidata alla Ditta Tesan di Vicenza.</p> |
| UBICAZIONE DEL SERVIZIO | La sede operativa del servizio è a Vicenza. |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • Residenza nei comuni dell'Unione; • condizioni sanitarie "a rischio"; • persona sola o coppia sola. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | <p>Il servizio per i <u>primi sei mesi</u> di attivazione viene erogato a titolo gratuito. I criteri di compartecipazione alla spesa al costo del servizio da parte dell'utente, per i mesi successivi, sono stati stabiliti dalla Regione Veneto, che ha identificato tre fasce di contribuzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gratuito per gli utenti con reddito netto mensile fino a € 387,34 2. 50% per gli utenti con reddito netto mensile fino a € 645,57 3. 100% per gli utenti con reddito netto mensile superiore a € 645,57 <p>Dal reddito viene detratto integralmente l'eventuale affitto.</p> |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | <p>Le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio servizi sociali al sorgere del bisogno e dovranno essere corredate da certificato medico in caso di condizioni di rischio sanitario del soggetto.</p> <p>Verranno poi trasmesse alla Banca dati regionale che provvederà a sua volta a inoltrarle alla Ditta "Tesan" per l'attivazione del servizio.</p> |

SCHEDA E)

| | |
|---|---|
| DENOMINAZIONE | SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | I soggiorni in località climatiche rappresentano un'opportunità, di svago, recupero psico-fisico e di socializzazione. Essi si inseriscono nel quadro di iniziative socio-ricreative promosse per gli anziani. |
| UBICAZIONE DEL SERVIZIO | Gli stessi si svolgono in località marine, montane e lacustri, presso strutture alberghiere e hanno durata di 14 giorni. |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • Residenza nei comuni dell'Unione e convenzionati; • età: 60 anni salvo motivate eccezioni; • autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità; • criterio cronologico di presentazione della domanda; |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • Le quote di compartecipazione al costo del servizio sono relative alle spese alberghiere, servizio spiaggia e assicurazione; • le spese di trasporto, animazione e accompagnamento sono a carico dell'Unione dei Comuni; • le persone che intendono beneficiare dei soggiorni a tariffa agevolata devono presentare la documentazione di cui all'art.15 |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio servizi sociali nei termini che verranno pubblicizzati di anno in anno (indicativamente nel mese di aprile) e all'atto dell'iscrizione dovrà essere versata una somma pari al 20 per cento della quota a titolo di caparra. |

SCHEDA F)

| | |
|--------------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE | CENTRO DIURNO ANZIANI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | <p>E' un servizio socio - ricreativo - culturale diurno finalizzato a prevenire l'emarginazione, la solitudine e l'inattività delle persone anziane autosufficienti e parzialmente non autosufficienti. Accoglie vari servizi e varie attività: è luogo d'incontro, di riunione, di vita di relazione, di possibile aggiornamento. Le attività svolte sono di carattere socio-ricreativo culturale (pomeriggi danzanti, giochi, gare, tornei, incontri culturali su tematiche varie, corsi a vari livelli) e potranno essere integrate con prestazioni sociali quali il servizio mensa.</p> <p>La gestione delle attività socio-ricreativo-culturali del centro diurno di Marostica è effettuata in collaborazione con l'Associazione Sottoicento.</p> |
| UBICAZIONE DEL SERVIZIO | I Centri sono ubicati uno a Marostica e uno a Nove. |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • Residenza nei comuni dell'Unione e nei comuni convenzionati; • età pensionabile <p>Limitatamente ad alcune attività socio- ricreativo - culturali: -Criterio cronologico di presentazione della domanda.</p> |
| DETERMINAZIONE | Limitatamente all'accesso ad alcune prestazioni socio - assistenziali (pasto), |



| | |
|--|---|
| DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, la Giunta dell'Unione predispone annualmente, con il bilancio di previsione, la quota di partecipazione indifferenziata a carico degli utenti. Le persone che intendono beneficiare del pasto ad una tariffa ridotta rispetto a quella stabilita, devono presentare la documentazione di cui all'art. 15. |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Le domande relative alle prestazioni socio -assistenziali vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio servizi sociali. Per le attività socio -ricreative - culturali per le quali sia necessario dare un'adesione, la domanda va presentata alla Segreteria del Centro socio - ricreativo - culturale o all'ufficio servizi sociali dell'Unione. |

SCHEDA G)

| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE | CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | I corsi di ginnastica per la terza età vengono organizzati con lo scopo di prevenire e combattere l'artrosi e le patologie provocate dall'invecchiamento e di offrire una positiva occasione di socializzazione. |
| UBICAZIONE DEL SERVIZIO | Presso la palestra dell'Oratorio don Bosco. |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> • Residenza nei comuni dell'Unione e nei comuni associati; • età: donne da 55 anni in poi, uomini dai 60 in poi. Eccezioni circa l'età, solo su motivato e certificato parere del medico curante, in base alla disponibilità di posti; • criterio cronologico di presentazione della domanda. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | Per l'accesso ai corsi di ginnastica, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, la Giunta dell'Unione determina annualmente la quota di partecipazione indifferenziata a carico degli utenti. Le persone che intendono beneficiare del corso ad una tariffa ridotta rispetto a quella stabilita, devono presentare la documentazione di cui all'art. 15. |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Le domande vanno presentate su apposito modulo all'Ufficio servizi sociali del comune di residenza o dell'Unione nei termini che verranno pubblicizzati di anno in anno. All'atto dell'iscrizione dovrà essere compilata una cartella informativo - sanitaria comprendente l'idoneità alla frequenza da parte del medico curante. |

SCHEDA H)

| | |
|-------------------------------|---|
| DENOMINAZIONE | UNIVERSITÀ ADULTI/ANZIANI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | L'Università Adulti/Anziani è uno strumento di incontro, di dibattito, di formazione, di informazione su vari aspetti del sapere, oggetto degli interessi prevalenti degli adulti e degli anziani. Si propone di: <ul style="list-style-type: none"> a) educare al senso della vita umana; b) offrire la possibilità di un aggiornamento culturale, scientificamente corretto; c) favorire il reinserimento sociale degli anziani; |

| | |
|---|---|
| | <p>d) promuovere la conoscenza scientifica della condizione anziana mediante la ricerca;</p> <p>e) contribuire attivamente, come istituzione, allo sviluppo culturale del territorio.</p> <p>L'iniziativa è gestita dall'Associazione "Cultura e Vita" formata dai comuni dell'Unione, dai comuni di Mason, Molvena e dall'Istituto Rezzara di Vicenza.</p> |
| UBICAZIONE | L'iniziativa si svolge nei locali del Centro Parrocchiale di Santa Maria a Marostica |
| CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> - Priorità ai residenti nei comuni dell'Unione e nei comuni convenzionati - Le iscrizioni sono aperte a tutti senza limiti di età o di titoli di studio |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | <p>I partecipanti devono versare una quota annuale di iscrizione quale contributo per le spese di segreteria.</p> <p>Le spese relative all'iniziativa vengono suddivise tra l'Unione dei comuni e i comuni aderenti in base alla popolazione.</p> |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Le domande vanno presentate su apposito modulo alla segreteria dell'Università Adulti/Anziani o negli uffici dell'Unione e dei comuni aderenti. |

SCHEDA D)

| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE | APPARTAMENTO PROTETTO PER PSICHIATRICI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | <p>L'appartamento protetto ha lo scopo di fornire ai pazienti affetti da grave patologia psichiatrica e che hanno subito un processo di emarginazione, ma attualmente in fase residuale e di stabilità di malattia, la possibilità di un reinserimento sociale in un contesto di vita normale a seguito di un processo di stabilizzazione psico-sociale.</p> <p>Il servizio è gestito tramite un accordo di programma tra i comuni afferenti all'ex distretto n. 2 e l'azienda Ulss 3.</p> <p>Il sostegno e il monitoraggio è affidato ad una cooperativa di solidarietà sociale.</p> |
| UBICAZIONE | L'appartamento protetto è ubicato in via 4 novembre, 87 |
| CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO | <p>Destinatari del progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pazienti che hanno concluso positivamente la propria permanenza nelle Comunità Alloggio e nelle Comunità Terapeutiche del Dipartimento o del privato sociale; - pazienti che, pur vivendo nel proprio ambiente d'origine, manifestano delle difficoltà sul piano relazionale e in parte su quello delle abilità personali e sociali e potrebbero trarre benefici sia da un ambiente con un clima relazionale ed affettivo corretto, sia da un periodo di ri-addestramento in un ambiente parzialmente protetto. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | Gli utenti provvederanno alle spese per il vitto, mentre i costi relativi all'affitto e alle spese di conduzione sono a carico dell'Unione e dei comuni come da art. 5 dell'accordo di programma e i costi relativi al sostegno e al monitoraggio sono a carico dell'azienda Ulss 3. |

| | |
|--|--|
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | La domanda per l'accesso all'appartamento deve essere presentata al Dipartimento di psichiatria e agli uffici Servizi Sociali dei comuni aderenti e dell'Unione. |
|--|--|



SCHEDA L)

| | |
|---|---|
| DENOMINAZIONE | SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | <p>E' uno sportello attivato in collaborazione con alcuni comuni e con l'Associazione Babele con funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prenotare tramite collegamento informatico gli appuntamenti per il rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno e carte di soggiorno presso la Questura di Vicenza; - assistere gli utenti nella presentazione di pratiche migratorie quali: rilascio o rinnovi di permessi di soggiorno, rilascio di carte di soggiorno, ricongiungimento familiare, richiesta di asilo politico, codice fiscale, patente di guida, acquisizione della cittadinanza italiana, invito per turismo; - assistere l'utente nelle pratiche concernenti il rilascio del libretto di lavoro, compilazione moduli INPS, iscrizione alle liste di collocamento, orientare l'utente nella scelta del lavoro, aiutarlo nello svolgimento delle pratiche necessarie e conseguirlo effettivamente; - fornire informazioni concernenti le problematiche riguardanti le diverse esigenze, abitative (affitto, acquisto di una casa); - fornire informazioni in ordine ai servizi socio-assistenziali di base esistenti in zona (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, vaccinazioni, visite specialistiche, posti letto, buoni pasto ecc.); - informazioni sui servizi offerti alle famiglie, sulle istituzioni scolastiche o di formazione professionale (asili nido, scuola elementari, medie, superiori, apprendimento della lingua italiana, istruzione per adulti ecc.); - avviare contatti e collegamenti con persone e gruppi locali che favoriscano l'integrazione della popolazione immigrata. |
| UBICAZIONE | Sportello attivo nei comuni di Nove e di Marostica |
| CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO | - Residenza nei comuni dell'Unione e nei comuni convenzionati nel territorio dei comuni aderenti |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | L'accesso al servizio è gratuito (tariffa pari a zero) |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | |



GRUPPO 2
INTERVENTI E
PRESTAZIONI ECONOMICHE

SCHEDA A)

| DENOMINAZIONE | ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA "MINIMO VITALE" |
|---|---|
| TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA | <p>Rientra tra gli interventi di natura economica ordinaria il Minimo Vitale.</p> <p>Per Minimo Vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita: le voci da prendere in considerazione per la determinazione di questa soglia sono riferite all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene e alle necessità di tipo sanitario, all'affitto e al diritto allo studio. L'intervento comunale si realizza con l'erogazione di un contributo economico per un raggiungimento di questo livello di Minimo Vitale.</p> |
| CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA | <ul style="list-style-type: none"> • Residenza nel Comune di _____ • Condizione di disagio economico, espresso da un valore ISEE del nucleo familiare inferiore a quello previsto per il Minimo Vitale, tenuto conto anche dell'esistenza di parenti tenuti per Legge agli alimenti (art. 433 del Codice Civile) in condizioni di provvedervi; • Condizione di rischio sociale e/o sanitario <p>Vengono considerate a rischio di emarginazione persone o nuclei familiari in situazione di grave comprovato disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta, nell'ambito del quale si può fare ricorso anche alla prestazione di assistenza economica, qualora sia necessaria e purchè sia strettamente collegata agli altri interventi di carattere sociale.</p> |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | <p>Alla prestazione si accede mediante domanda motivata, redatta su apposito modulo debitamente compilato e inoltrato al Comune di _____, al sorgere dello stato di bisogno.</p> <p>Il contributo viene proposto mediante la relazione scritta ed istruttoria dell'assistente sociale.</p> <p>Tale sussidio sarà determinato entro il limite dell'importo ISEE previsto per il "Minimo Vitale", per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico. Il contributo è comunque proponibile di volta in volta per periodi di durata non superiori a un anno.</p> |

SCHEDA B)

| DENOMINAZIONE | ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA |
|--|--|
| TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA | <p>Consiste nell'erogazione di contributi economici a carattere straordinario che vengono assegnati qualora ricorrano situazioni imprevedute ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona normalmente autonomi e che, con un intervento economico straordinario, possano essere totalmente o parzialmente risolte.</p> <p>Rientrano tra i contributi economici straordinari le seguenti tipologie di richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi previsti dal D.P.R. 616/77 art. 23 a favore delle famiglie di detenuti, vittime del delitto, minorenni soggetti a provvedimenti giudiziari, assistenza post-penitenziaria; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Contributi economici a famiglie affidatarie; • Contributi per pagamento retta asilo nido; • contributi ex IPAI (madri sole); • contributi rientro emigrati dall'estero L.R. N. n. 25; • contributi per profughi e rifugiati; • contributi per assistenza farmaceutica/sanitaria; • contributi per pagamento bollette varie; • contributi per persone o nuclei familiari in difficoltà; • contributi per immigrati extraeuropei L. N. n. 189/2002; • contributi per assistenza alloggiativa temporanea (Casa Sicheem ecc...); • contributo per spese funerale; • contributi a sostegno pagamento retta trasporto scolastico e mensa scolastica; • contributi per pagamento retta scuole materne private; • altri interventi non prevedibili su proposta motivata del Servizio Sociale. |
| <p>CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA</p> | <p>Sono ammessi ai contributi coloro che sono residenti nel Comune di _____ e versano in particolari condizioni di disagio o difficoltà determinato dalle seguenti condizioni:</p> <p>a) ISBE del nucleo familiare inferiore all'ISEE previsto per il "minimo vitale", tenuto conto dell'esistenza di parenti tenuti per Legge agli alimenti in grado di provvedere e comunque tenendo in considerazione i valori ISEE del nucleo. Per particolari situazioni, accertate dall'assistente sociale, è possibile l'erogazione del contributo anche con un ISEE superiore al minimo vitale;</p> <p>b) presenza nel nucleo familiare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo; • persone disabili, alcoliste o tossicodipendenti e/o affetti da AIDS, le cui problematiche compromettano la situazione socio economica della famiglia di appartenenza; <p>c) esistenza di circostanze particolari e temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione o di pregiudizio per il singolo o per il nucleo familiare;</p> <p>d) soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi socio assistenziali;</p> <p>e) famiglie inadeguate per la funzione educativa al minore a causa di particolari o gravi problemi relazionali, socio economici o psico-fisici.</p> |
| <p>DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</p> | <p>Alla prestazione si accede mediante domanda motivata, redatta su apposito modulo debitamente compilato e inoltrato al Comune di _____, al sorgere dello stato di bisogno.</p> <p>Il contributo viene proposto in seguito ad istruttoria per la verifica della sussistenza dei criteri di accesso e relazione scritta dell'assistente sociale.</p> <p>Tale sussidio sarà erogato per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico. Il contributo è comunque proponibile di volta in volta per periodi di durata, di norma, non superiori a 6 mesi.</p> |

SCHEDA C)

| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE | CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO o R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) |
| TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA | Intervento economico con fondi comunali a garanzia delle necessità assistenziali delle persone non autosufficienti e in condizioni di indigenza ricoverate in strutture residenziali assistenziali (Case di Riposo, RSA). |
| CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA | <ul style="list-style-type: none"> • ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a quello previsto per il "minimo vitale" insufficienti a coprire la retta di ricovero (si è in attesa di emanande nuove disposizioni regionali in materia); • residenza nel Comune di Marostica al momento del ricovero; • condizione di non autosufficienza certificata dalla competente U.V.M.D.; • assenza di familiari obbligati, in base alla L. n. 151/77 e art. 433 del Codice Civile, in grado di provvedere; • caso sociale certificato e proposto dai servizi sociali comunali. |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | La domanda va inoltrata ai servizi sociali in previsione del ricovero definitivo nella struttura residenziale; l'istruttoria verifica la sussistenza dei criteri di accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei familiari obbligati (se presenti), proponendo un eventuale contributo all'ospite ricoverato. L'intervento economico si conclude sempre al 31/12 dell'anno della domanda e può eventualmente essere rinnovato per l'anno successivo previa istruttoria da parte del competente ufficio. |

SCHEDA D)

| | |
|-------------------------------|--|
| DENOMINAZIONE | CONVITTI E SEMI - CONVITTI PER MINORI |
| TIPOLOGIA DEL SERVIZIO | <p>Assistenza economica straordinaria per:</p> <p>a) copertura retta semi - convitti;</p> <p>b) copertura retta per minori ospiti presso Comunità alloggio;</p> <p>Servizio rivolto a famiglie in particolari difficoltà socio-economiche, finalizzato all'inserimento presso il doposcuola di minori frequentanti la scuola dell'obbligo. Il semi - convitto, offre ai minori supporto nei compiti ed opportunità extra - scolastiche.</p> <p>Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può essere affidato ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.</p> <p>L'affido può essere proposto dal Servizio Sociale comunale e/o dai Servizi dell'ULSS e seguito dall'Equipe Affido del Servizio di Promozione Familiare dell'ULSS n° 3. Gli interventi di tutela, invece, vengono attivati in presenza di situazioni di accertato o sospetto abbandono, abuso, maltrattamento, grave trascuratezza nei confronti di minori che provengono da famiglie incapaci di assumersi la responsabilità educativa nei confronti dei figli e il cui comportamento sia pregiudizievole per l'armonico sviluppo psico - fisico degli stessi.</p> <p>Tali situazioni vengono segnalate all'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Giudice Tutelare) per i provvedimenti di competenza mentre, su delega del Comune, il caso viene preso in carico dall'Unità Tutela Minori della locale U.L.S.S. n° 3.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Il minore, a seconda della gravità della situazione e della problematica presentata, viene allontanato temporaneamente dalla famiglia naturale e collocato in struttura protetta.</p> <p>In presenza di genitori incapaci di assumersi la responsabilità, in seguito alla decadenza della potestà genitoriale, viene dichiarato lo stato di adottabilità dei minori.</p> |
| CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Residenza nel Comune; ▪ minori in carico al Servizio Sociale comunale e/o segnalati dall'Azienda ULSS n° 3, per i quali l'inserimento al semi - convitto costituisce un intervento significativo oltreché un supporto alla famiglia; ▪ minori conviventi con un solo genitore; ▪ famiglie prive di sostegno e di appoggi familiari: entrambi i genitori lavorano con orari che non permettono di seguire i figli nel pomeriggio; ▪ famiglie inadeguate per la funzione educativa al minore, a causa di particolari e/o gravi problemi relazionali, socio-economici o psicofisici. |
| DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO | <p>Per l'accesso alle strutture socio educative, sulla base dei costi diretti ed indiretti determinati dalla struttura, la Giunta Comunale predispose periodicamente con il Bilancio di previsione, la percentuale di partecipazione da parte dell'utenza, in diretta relazione con l'Indicatore della Situazione Economica individuale o del nucleo di appartenenza ISEE così come stabilito dalle norme di Legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).</p> <p>Solo in casi evidenziati dal progetto d'assistenza potrà prevedersi la partecipazione alla spesa da parte della famiglia d'origine.</p> |
| DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | <p>a) La domanda per l'inserimento in convitti e semi - convitti viene effettuata su apposito modulo, di norma, si presenta ogni anno ai primi di settembre o all'inizio della scuola. Eventuali inserimenti oltre il termine stabilito possono essere effettuati, previa valutazione del Servizio Sociale, anche nel corso dell'anno scolastico.</p> <p>b) Non esiste termine per la presentazione dell'istanza per l'inserimento in Comunità alloggio.</p> |

SCHEDA E)

| DENOMINAZIONE | CONTRIBUTI CON FONDI REGIONALI O STATALI |
|--|--|
| TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Contributi per affitto L. n. 431/98. 2. Contributi per assistenza anziani a domicilio L.R. n. 28/91. 3. Assegno "terzo figlio" art. 65 L. n. 448/98. 4. Assegno di maternità art. 66 L. n. 448/98. 5. Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86. 6. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/1993. 7. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. 13/89. 8. Contributo economico L. n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 "Morbo di Hansen". 9. Contributi per parti plurigemellari L.R. n. 19/2000. 10. Contributi per malati di Alzheimer L.R. n. 5/2001. |
| CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE | <u>Contributi per affitto L. n. 431/98</u> |



ECONOMICA

Contributo annuale con fondi statali e regionali su emissione di apposito bando di raccolta, ciò secondo le linee guida della Regione. Criteri di accesso sono:
- titolarità di regolare contratto di locazione in atto nell'anno di richiesta quale residenza del richiedente secondo la L. n. 431/98
- rapporto critico tra I.S.E.E. del nucleo familiare e affitto annuo .

Contributi per assistenza anziani a domicilio L.R. n. 28/91

Intervento economico annuale con fondi regionali a sostegno dei compiti assistenziali a domicilio delle persone non autosufficienti (solitamente anziani e/o adulti invalidi). Criteri di accesso sono:

- rilevazione di significativa perdita dell'autosufficienza secondo la scheda regionale appositamente predisposta .
- limiti di reddito del nucleo familiare del richiedente.

Assegno terzo figlio art. 65 L. n. 448/98

Per accedere al contributo il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.

Assegno di maternità art. 66 L. n. 448/98

Per accedere al contributo il nucleo deve risultare in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'ISE definito dalla Legge e aggiornato periodicamente.

Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86

Contributi da parte della Regione Veneto per situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze ordinarie (del Comune).

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/93

Possono accedere al contributo gli enti pubblici, gli enti privati le persone fisiche con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali o persone che hanno in carico citati soggetti per le seguenti tipologie di intervento:

1. eliminazione delle barriere architettoniche
2. acquisto di ausili e attrezzature
3. adattamento di mezzi di locomozione.

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. n. 13/89

Possono accedere ai contributi le persone fisiche, o persone che hanno in carico tali soggetti, con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali dichiarate invalidi civili totali o parziali che effettuano lavori di abbattimento di barriere architettoniche in abitazioni private .

Contributo economico L. n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 "Morbo di hansen"

Possono accedere al contributo le persone che sono affette dalla patologia specifica: si tratta di un sussidio giornaliero che viene erogato per garantire l'assistenza sanitaria. L'importo e' variabile a seconda se l'assistito è al proprio domicilio o è ricoverato in struttura sanitaria.

Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/2000

Contributi a sostegno della famiglia.

Contributi per malati di Alzheimer – L.R. n. 5/2001

Si tratta di un contributo mensile, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona affetta dal morbo, con gravi disturbi comportamentali. L'importo

mensile viene stabilito dalla regione.

Contributi per affitto L. n. 431/98

La raccolta delle domande per l'anno si attua su indicazione, tempi e termini dettati dalla regione ; la domanda, che si compone anche di una autocertificazione secondo lo schema ISE, si raccoglie previa consulenza al dichiarante, con modalità di rete telematica con il servizio regionale incaricato alla raccolta. In tempi successivi la regione comunica al comune di residenza i singoli contributi spettanti ai cittadini inviando anche le somme da erogare.

Contributi per assistenza anziani a domicilio L.R. n. 28/91

La domanda di beneficiare del contributo regionale può essere presentata dall'interessato o dal familiare che lo assiste, nel momento che si evidenzia il bisogno.

Il servizio sociale, con l'apposita scheda regionale e con il concorso del medico curante, provvede alla rilevazione dei dati e dei parametri.

La scheda compilata viene poi inviata alla regione che provvede alla valutazione del punteggio risultante e ad inserirla nel tabulato di eventuale liquidazione del contributo personalizzato di cui beneficerà con liquidazione nell'anno successivo a quello della domanda.

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.R. n. 41/93

Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno, prima dell'inizio dei lavori. Devono essere predisposte su appositi moduli e corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e le difficoltà di accesso, preventivo di spesa e verbale di visita di Invalidità Civile.

A conclusione dei lavori verranno richieste copie delle fatture comprovanti gli avvenuti pagamenti dei materiali e dei lavori.

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. n. 13/89

Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno, prima dell'inizio dei lavori.

Devono essere predisposte su appositi moduli e corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e le difficoltà di accesso, preventivo di spesa, verbale di visita di Invalidità Civile, certificato medico attestante l'handicap.

A conclusione dei lavori verranno richieste copie delle fatture comprovanti gli avvenuti pagamenti dei materiali e dei lavori.

Contributo economico L. n. 126/80 e n. 31/86 e D.P.R. n. 21/94 "Morbo di hansen"

Il contributo viene erogato quadrimestralmente sulla base di presentazione di una domanda da parte del richiedente nel quale lo stesso e' tenuto a dichiarare gli eventuali giorni di degenza ospedaliera.

Assegno "terzo figlio" art. 65 L. n. 448/98

Assegno erogato a favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti e con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede il beneficio. Deve essere compilata su apposito modulo (DSU- Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente l'autocertificazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISE) così come stabilito dalle norme di legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).

DOMANDE -
TERMINI -
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Assegno di maternità art. 66 L. n. 448/98

Assegno erogato a favore delle madri cittadine italiane o comunitarie residenti oppure madri extracomunitarie in possesso di Carta di Soggiorno (art. 9 Dlgs 286/99) che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto. Deve essere compilata su apposito modulo (DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica) contenente l'autocertificazione della Situazione Economica Equivalente (ISE) così come stabilito dalle norme di legge (Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni).

Contributi economici straordinari o eccezionali L.R. n. 8/86

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto in base alla quota annuale destinata a tale specifico scopo, in unica soluzione, a seguito di apposita istanza motivata da parte dell'Unione. Non vi sono termini particolari.

Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/2000

Contributi a sostegno della famiglia

Contributi per malati di Alzheimer – L.R. n. 5/2001

Il contributo è erogato dalla Regione Veneto tramite l'Azienda Ulss n. 3

Capo VI

NORME FINALI-DECORRENZA

Art. 19 – DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano, relativamente all'introduzione dell'ISEE, con la gradualità che la Giunta dell'Unione riterrà più opportuna, sentita la competente Commissione consiliare, a tutti i servizi e prestazioni indicati all'art. 18.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Unione relativa alla sua approvazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'Unione dei comuni del Marosticense.

FACCIATA IN BIANCO

